



*Tribunale Amministrativo Regionale
per la Sicilia*



*Inaugurazione
dell'Anno Giudiziario 2022*

*Relazione del Presidente
Salvatore Venexiano*

Palermo 18 marzo 2022



Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
- Sede di Palermo -

Cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2022

**Relazione sull'andamento dell'attività della Sede di Palermo del Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sicilia nell'anno 2021**

Relazione del Presidente

Salvatore Veneziano

1. – Introduzione.

Riprende oggi la consuetudine delle cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario anche presso questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, dopo una pausa biennale.

Gli anni 2020 e 2021 rimarranno nella memoria di tutti noi come gli anni della emergenza sanitaria da Covid19; ed è evidente che - a fronte dell'impatto sanitario, sociale ed economico, ma anche individuale e personale della pandemia – le vicende della Giustizia Amministrativa siano passate in secondo piano anche se, come vedremo più avanti, essa ha comunque rivestito un ruolo di assoluto rilievo in tutto il periodo svolgendo le proprie funzioni in condizioni di relativa regolarità operativa.

Avevamo appena cominciato le attività dell'anno 2020, quando ai primi del mese di marzo siamo stati drammaticamente posti di fronte alla pericolosità del nuovo virus ed all'esigenza di affrontare un lungo periodo di rigido lockdown, con interruzione di tutti i contatti sociali che non fossero strettamente indispensabili. In buona sostanza le attività dei nostri Tribunali hanno cessato di svolgersi "in presenza" per riorganizzarsi rapidamente in modalità "da remoto" sino a tutto il mese di luglio 2020. E' stato, così, impossibile tenere la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2020, qui calendarizzata proprio per i primi giorni del mese di marzo.

Dopo l'illusione estiva di un ritorno alla normalità e due mesi di ripresa delle attività "in presenza" sia pure con cautele, a partire dal mese di novembre 2020 abbiamo dovuto affrontare un nuovo periodo di emergenza sanitaria, con limitazioni e condizionamenti alle nostre vite e, per quanto riguarda la Giustizia Amministrativa, con un nuovo periodo di attività "da remoto" prolungatosi sino a tutto il mese di luglio dell'anno 2021.

E' stato quindi ovvio che le cerimonie di inaugurazione dell'anno giudiziario 2021, come da direttiva del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, non si siano svolte secondo gli usuali canoni nei mesi di febbraio/marzo, sostituite da relazioni sull'andamento dell'attività nell'anno 2020 eventualmente lette attraverso

collegamenti “da remoto”, sostanzialmente analoghi a quelli attraverso i quali tenevamo le udienze, così coinvolgendo Autorità, Esponenti del Foro e della Stampa.

Nella mia precedente sede di servizio di Napoli, ho preferito evitare una soluzione che avrebbe necessariamente costituito solo un simulacro della cerimonia, privo di quel contatto diretto e interpersonale, talvolta anche dialettico, che costituiva – ed a mio avviso deve continuare a costituire – la ragion d’essere di questi incontri. Ho quindi optato per la redazione di una sintetica relazione – che ho cercato comunque di divulgare attraverso tutti i possibili canali - per dare conto della reazione della Giustizia Amministrativa a fronte di quella situazione sanitaria e sociale del tutto eccezionale e degli ottimi risultati comunque conseguiti da quell’Ufficio giudiziario amministrativo.

La determinazione del Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa di tenere in presenza - sia pure con l’osservanza delle prescritte cautele sanitarie - le cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario 2022 mi consente di svolgere oggi, in questa cerimonia, analogo compito presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, del quale ho nel frattempo assunto la presidenza.

Preliminarmente, desidero però manifestare il mio più sentito ringraziamento a tutti Coloro che hanno permesso la prosecuzione del funzionamento sostanzialmente regolare del Tribunale durante tutto il periodo della pandemia:

- il Foro che ha saputo confrontarsi proficuamente e con dutilità con le inevitabili novità del rito “da remoto”;
- i Magistrati del TAR che sono riusciti a “fare di necessità virtù”, coniugando le proprie esigenze personali, anch’esse stravolte dalla pandemia, con il più rigoroso rispetto degli impegni professionali;
- il Personale di segreteria e amministrativo della Giustizia amministrativa che
 - attraverso un ampio ricorso allo “smartworking”, svolto con assoluti impegno ed assiduità - ha assicurato per tutto il periodo il regolare e puntuale svolgimento di tutte le attività di ufficio.

Ritengo inoltre doveroso indirizzare un pensiero alla situazione geopolitica nella quale siamo precipitati in queste ultimissime settimane per effetto della violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, in conseguenza della quale si stanno verificando rilevanti perdite di vite umane, esodo di popolazioni incolpevoli e distruzioni materiali; si è trattato del primo episodio bellico di rottura della situazione di pace che in Europa durava da oltre settantacinque anni e che sembra costituire un ulteriore "pezzo" di quella che Papa Francesco definisce "*terza guerra mondiale a pezzetti*". Al di là dei nostri sentimenti, dei nostri timori e delle nostre convinzioni individuali, non possiamo qui non ricordare la solenne affermazione contenuta nell'articolo 11 della Costituzione secondo il quale "*L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.*".

Mi sia, infine, consentito un breve riferimento personale.

Come è noto ai più, si tratta per me di un ritorno alla Sede di Palermo del Tar Sicilia dopo un periodo di quasi tredici anni durante il quale ho svolto funzioni semidirettive e direttive in altre Sedi, ma sempre con piena soddisfazione professionale e personale. Tuttavia il lungo periodo, ventiquattro anni, di svolgimento a Palermo delle funzioni di Magistrato relatore e l'aver sempre qui mantenuto la mia residenza familiare hanno costituito un richiamo personalmente "irresistibile".

Il Tribunale che ho ritrovato non è sicuramente quello che ho lasciato, e non solo perché non vi sono più molti dei Colleghi con i quali avevo a lungo operato ed alcuni dei quali annovero tra i miei "maestri", ma soprattutto per la sopravvenienza di una serie di problematiche logistiche ed operative - fondamentalmente riconducibili all'invecchiamento e deterioramento dell'immobile che ci ospita, cui non è stato possibile porre tempestivo rimedio per la complessa situazione proprietaria ed amministrativa dello stesso, ed alla prolungata carenza di Magistrati e Personale amministrativo, ancora persistente per quanto riguarda i primi e solo recentemente risolta per quanto riguarda il secondo - che ne hanno "appesantito" e resa più difficoltosa l'attività.

Ciò nonostante ritengo di poter confidare nella collaborazione “istituzionale” di tutte le Autorità competenti per la risoluzione delle problematiche relative alla sede, nonché nella collaborazione “personale” dei Colleghi – dei quali sono ben noti a tutti la preparazione e l’impegno professionale e dei quali non ho mancato di percepire la cordialità e disponibilità nei miei confronti – nello spirito di servizio del Personale di segreteria e amministrativo – che si è sempre prodigato per assicurare il regolare funzionamento dei servizi – e, infine, nella leale collaborazione del Foro, ulteriore e indispensabile componente – nel rispetto dei reciproci ruoli e funzioni - del “servizio giustizia amministrativa”.

E ciò per conseguire una ottimale interazione di tutte le componenti qui operanti al fine di riuscire a garantire il necessario miglioramento di quella particolare “alchimia” sulla quale si fonda il buon funzionamento di una organizzazione complessa quale quella del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia.

2. - La reazione della Giustizia Amministrativa alla pandemia da Covid19.

Come ho già anticipato, la Giustizia Amministrativa ha mostrato una ottima e tempestiva reattività alla situazione di emergenza sanitaria adeguando le proprie modalità operative alla situazione di lockdown generalizzato nel quale il Paese è piombato sin dai primi giorni del mese di marzo 2020.

Tale risultato è stato indubbiamente consentito dall’ormai pluriennale pieno utilizzo del Processo Amministrativo Telematico che – attraverso il regime esclusivo degli atti e documenti informatici e dei depositi e trasmissioni telematici – aveva già limitato la necessità della presenza fisica alla sola fase della celebrazione delle udienze e camere di consiglio.

Quello che, nel 2017, era forse sembrato ad alcuni un passaggio avventato e probabilmente non necessario nella sua radicalità, si è invece dimostrato una risorsa decisiva e vincente per consentire la piena operatività della Giustizia Amministrativa durante tutto il lungo periodo della pandemia.

Ed infatti, già nello stesso mese di marzo 2020 è stata garantita la regolare adozione di misure cautelari monocratiche in risposta ai ricorsi ed alle istanze che senza interruzione alcuna – neppure di un sol giorno - sono sempre state ricevute dalle Segreterie; provvedimenti destinati ad essere confermati, o meno, nelle successive camere di consiglio collegiali che hanno cominciato ad essere tenute “da remoto”, già a partire dal successivo mese di aprile, senza però la partecipazione dei Signori Avvocati.

A tale iniziale assenza di contraddittorio orale – sostituito da quello “scritto” consistente nella possibilità di deposito di note difensive sino alle ore immediatamente precedenti la celebrazione di udienze e camere di consiglio - si è rapidamente ovviato con l’introduzione della possibilità per i Signori Avvocati di richiedere la “discussione orale telematica”, mediante apposita applicazione software, facoltà che ha riscontrato un progressivamente sempre più ampio utilizzo da parte di tutto il Foro.

Il positivo rodaggio di siffatti strumenti processuali “emergenziali” - svoltosi nei mesi di giugno e luglio 2020, in una situazione di relativa calma dovuta al rallentamento delle attività delle Amministrazioni e professionali - ha poi consentito un velocissimo, ma ordinato, ritorno al regime delle udienze e camere di consiglio “da remoto” quando nell’ottobre 2020 la situazione sanitaria si è nuovamente aggravata riportando il Paese in un regime di pesanti limitazioni e condizionamenti alle nostre vite di relazione.

Dal mese di novembre 2020 ha quindi avuto inizio un altro lungo periodo di attività “da remoto”, durato sino al mese di luglio 2021, che ha comunque garantito in pieno l’ordinario e regolare svolgimento della funzione giurisdizionale amministrativa.

Dei dati quantitativi dell’attività dirò in seguito; desidero, invece, svolgere ora una sintetica considerazione sul ruolo di assoluto rilievo che la Giustizia Amministrativa ha rivestito in tutto questo periodo di emergenza sanitaria, svolgendo con assoluta regolarità le proprie funzioni.

Credo sia stato da tutti percepito come la situazione di emergenza sanitaria abbia evidenziato due profili di “tensione” nell’ordinamento giuridico riferibili, per un verso,

ai rapporti tra poteri amministrativi e libertà dei cittadini e, per altro verso, all'organizzazione multilivello dei poteri amministrativi, allocati in capo ai diversi Enti esponenziali delle comunità locali, regionali e nazionale.

Arbitra di tali profili di tensione ordinamentale è stata prevalentemente la Giustizia Amministrativa che - con assoluta tempestività ed attraverso l'utilizzo della tradizionale tecnica del bilanciamento degli interessi a fini cautelari - si è immediatamente pronunciata:

- su numerosi provvedimenti incidenti sulla libertà individuale di movimento dei cittadini, durante il lockdown;
- su svariati provvedimenti incidenti sulla libertà di impresa di operatori economici, sempre durante il lockdown;
- su provvedimenti prescriventi la sottoposizione a trattamenti sanitari;
- su provvedimenti organizzativi del sistema sanitario regionale finalizzati alla gestione dell'emergenza sanitaria;
- ripetutamente, su provvedimenti regolatori delle modalità di svolgimento della didattica, contestati sia sotto il profilo della incidenza sul diritto all'istruzione che sotto quello del contrasto tra i relativi livelli di competenza.

Senza entrare nel merito dei singoli provvedimenti assunti, mi sembra di poter affermare che la Giustizia Amministrativa si sia, nel suo complesso, mossa secondo una duplice linea di pensiero:

- la considerazione sincretica dei diritti individuali e degli obblighi di solidarietà sociale parimenti contemplati dall'articolo 2 della Costituzione e dei quali vi è specificazione anche nella nozione di "salute" quale "interesse della collettività" fatta propria dal successivo articolo 32;
- l'ordinamento delle competenze tra i diversi Enti secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale della riconduzione della gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 alla competenza esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale [art. 117, comma 2, lett. q), Cost.], comprensiva di

ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla (Corte Costituzionale sent. n. 37/2021).

3. – Una prova di maturità, in occasione di due ricorrenze.

Al di là di qualsiasi valutazione sulla bontà dei provvedimenti adottati in tali delicate fattispecie, credo che la tempestività delle pronunzie – pur nelle rilevate difficoltà operative – costituisca indubbia prova di maturità di una Giurisdizione che è stata in grado di garantire un veloce riscontro alle richieste di tutela giurisdizionale proveniente dai cittadini nel periodo di pandemia.

E ciò in concomitanza con due ricorrenze, che meritano di essere ricordate:

- il decennale, nell'anno 2020, della entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010), con il quale si è definitivamente compiuto il processo di piena strutturazione processuale della Giurisdizione amministrativa;
- il cinquantenario, nell'anno 2021, della legge istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali (L. n. 1034/1971), con la quale è stata data attuazione alla previsione dell'art. 125 Cost. (*Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado ...*) costituendosi un giudice amministrativo “di prossimità” per ciascuna Regione, in sostanziale concomitanza con il compimento dell'ordinamento multilivello della Repubblica.

Con riferimento alla prima delle ricorrenze, è noto come il Codice abbia inizialmente annoverato, tra gli operatori, sostenitori e detrattori, ma credo sia innegabile che ben difficilmente si sarebbe potuto far fronte al nuovo ambito assunto dalla Giurisdizione amministrativa con le scarse norme processuali desumibili dalla L. n. 1034/1971 e dalle “norme di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti”, norme risalenti al 1907 e al 1924, dovendosi per altro assicurare il pieno rispetto dei principi del “giusto processo regolato dalla legge”, introdotti dal nuovo art. 111 della Costituzione.

Pur in un contesto di sostanziale continuità con la previgente struttura del giudizio amministrativo, possono essere ricordate le seguenti rilevanti novità:

- Inderogabilità dei criteri attributivi della competenza e rilevabilità d'ufficio della eventuale incompetenza del giudice adito, con conseguente cessazione del fenomeno del c.d. "forum shopping" – consistente nella ricerca del T.A.R. presso il quale esistessero orientamenti giurisprudenziali, sovente già cautelari, favorevoli – che tanti danni ha prodotto provocando la progressiva limitazione dell'ambito della competenza territoriale dei TT.AA.RR. c.d. "periferici", oggi definibili "a competenze ordinarie".

- Obbligo di fissazione dell'udienza pubblica di trattazione nel merito, in ipotesi di accoglimento della domanda cautelare, con conseguente cessazione del fenomeno degli accoglimenti cautelari destinati ad acquisire carattere di sostanziale "definitività".

- Tipizzazione delle azioni esperibili, ivi compresa l'azione risarcitoria autonoma, e dei relativi riti, ivi compresi quelli c.d. accelerati per particolari materie.

- Disciplina organica dei giudizi relativi agli affidamenti di pubblici lavori, servizi e forniture.

- Disciplina organica delle ipotesi di giurisdizione esclusiva e di competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio.

- Introduzione degli strumenti informatici e telematici nel processo, così gettando le basi per la successiva introduzione del processo amministrativo telematico.

Non è questa la sede per svolgere ulteriori, più approfondite, considerazioni sui singoli profili, ma credo non possa non esprimersi un giudizio complessivamente positivo per l'effetto di modernizzazione dello strumentario processuale posto a disposizione del Giudice Amministrativo, così come per l'effetto di omogeneizzazione di forme e prassi processuali in precedenza ampiamente differenziate tra sede e sede a causa del carattere composito, risalente e talvolta lacunoso della previgente disciplina.

Con riferimento alla seconda delle ricorrenze, l'istituzione dei TT.AA.RR. ha consentito il superamento dell'ordinamento previgente, che affidava in via

assolutamente prevalente al Consiglio di Stato, con sede esclusiva in Roma (salva la particolare situazione della Regione a statuto speciale della Sicilia), l'esercizio della giurisdizione amministrativa, così sostanzialmente rendendo più difficili, e quindi riducendo, le possibilità di dare risposta alle istanze di giustizia presenti in tutto il territorio italiano.

E' incontestabile, infatti, che la crescente, per certi versi addirittura tumultuosa, richiesta di tutela che è seguita all'istituzione dei TT.AA.RR. ha contribuito a realizzare la completa applicazione dell'articolo 24 della Costituzione anche per gli interessi legittimi (di fatto ostacolata dall'ordinamento previgente a causa della "distanza", anche geografica e materiale, del giudice e della "mancanza" - in molte realtà, ma non qui in Sicilia - di un Foro specializzato nel contenzioso amministrativo).

L'entrata in funzione dei TT.AA.RR. ha, quindi, comportato un effetto di consolidamento della democrazia nel nostro Paese, concretizzando un nuovo - e prima inesistente - strumento di controllo della legittimità dell'operato delle pubbliche amministrazioni e contribuendo così ad eliminare aree di privilegio e di riserva dell'azione amministrativa ed a strutturare una nuova e più moderna configurazione dei rapporti tra cittadino e amministrazione.

Credo possa, quindi, convenirsi con l'affermazione che l'istituzione dei TT.AA.RR. abbia costituito il completamento e la chiusura ideale di una prima fase di piena attuazione dei principi costituzionali, con riferimento tanto all'articolazione regionalistica dello Stato (Titolo V della Parte seconda della Costituzione), quanto alla realizzazione della piena tutela giurisdizionale delle varie posizioni giuridiche soggettive dall'ordinamento riconosciute (art. 24 Costituzione).

Conclusivamente, e facendo così ritorno ai nostri giorni, credo non possa non esprimersi un giudizio complessivamente positivo per il segnale di vitalità offerto dal Giudice Amministrativo nel difficile frangente nel quale si è ritrovata l'intera comunità nazionale, fornendo ininterrottamente puntuali e tempestive risposte alle numerose richieste di verifica della legittimità e dell'appropriatezza delle misure di gestione dell'emergenza sanitaria di volta in volta adottate.

4. – I dati statistici sull’attività della Sede di Palermo del TAR per la Sicilia, un loro commento e qualche ulteriore considerazione.

4.1. Prima di dare conto della consistenza quantitativa dell’attività svolta nel corso dell’anno 2021 dalla Sede di Palermo del TAR Sicilia, attraverso l’analitica esposizione dei principali dati statistici, desidero riepilogare sommariamente i principali “saldi” relativi agli anni 2019 e 2020 in modo da colmare la lacuna derivante dalla loro mancata divulgazione conseguente alla mancata predisposizione delle relazioni sull’attività svolta nei detti anni.

Nel corso dell’anno 2019 sono stati depositati 2.835 nuovi ricorsi e ne sono stati definiti 3.187, dei quali 2.094 con sentenza, 300 con sentenza c.d. breve, 581 con decreti decisori e 44 con altri provvedimenti; le pendenze sono passate da 9.577 all’1.01.2019 a 9.393 al 31.12.2019 con un decremento pari al -1,7%.

Nel corso dell’anno 2020 sono stati depositati 2.185 nuovi ricorsi e ne sono stati definiti 2.892, dei quali 1.994 con sentenza, 319 con sentenza c.d. breve e 579 con decreti decisori; le pendenze sono passate da 9.393 all’1.01.2020 a 8.686 al 31.12.2020 con un decremento pari a circa il -7,5%.

Significativi appaiono i dati relativi al calo dei nuovi ricorsi nell’anno 2020 rispetto a quelli dell’anno 2019 – all’evidenza imputabile all’emergenza sanitaria, economica e sociale – e quelli relativi al numero dei ricorsi definiti per ciascuno dei due anni – comunque superiore all’introito dei nuovi – ed al conseguente calo delle pendenze pur a fronte di un significativo sottodimensionamento dell’organico dei Magistrati e del Personale di segreteria e amministrativo.

4.2. Nel corso dell’anno 2021 sono stati depositati 2.347 nuovi ricorsi, in lieve aumento (+162 ricorsi, pari a circa +7,5%) rispetto al totale dei depositi dell’anno precedente.

Da un esame per materie dei nuovi ricorsi si evidenziano significative flessioni nelle materie dell’attività regionale (-39), del pubblico impiego (-35) e degli stranieri (-31), oltre a quelle nelle materie delle autorizzazioni e concessioni (-27%) e della sicurezza pubblica (-23) e minori flessioni in altre materie, ampiamente bilanciate da

un incremento dei nuovi ricorsi nelle materie dell'esecuzione del giudicato (+211), dell'edilizia e urbanistica (+43), delle Forze armate (compresi Carabinieri e Guardia di Finanza) (+43), degli appalti (+32), dell'accesso (+23), oltre a minori aumenti in altre materie.

Nel corso dell'anno 2021:

- sono stati definiti 3.438 ricorsi; da tale dato – tenuto conto della pendenza all'1.01.2021 (8.686 ricorsi) e del nuovo introito (2.347 ricorsi) – deriva una pendenza al 31.12.2021 di 7.595 ricorsi, con una differenza rispetto alla pendenza al 31 dicembre dell'anno precedente di – 1.091 ricorsi, pari a circa il – 12,5%;
- sono state tenute, dalle tre Sezioni interne, complessivamente n. 65 camere di consiglio e n. 68 udienze pubbliche, delle quali n. 6 udienze straordinarie per lo smaltimento dell'arretrato;
- sono state pubblicate 2751 sentenze, delle quali 361 sentenze brevi (pari ad oltre il 13%); 759 decreti decisori; 685 ordinanze cautelari e 150 decreti cautelari monocratici; 931 ordinanze collegiali; 398 ordinanze presidenziali, 4 decreti ingiuntivi e 98 altri provvedimenti.

4.3. Passando ad un sintetico commento di detti dati:

- per quanto attiene al numero di nuovi ricorsi depositati, si tratta di un dato in aumento rispetto a quello dell'anno precedente (+7,5% circa) ma privo di autonoma significatività, in quanto pesantemente influenzato dall'ingente decremento registrato nel 2020 a causa del lungo periodo di lockdown ed ancora inferiore al numero dei nuovi depositi del 2019;
- per quanto attiene alla tipologia del nuovo contenzioso, non può non rilevarsi il calo dei ricorsi in materie che possono denotare lo svolgimento di attività amministrative qualificate – quali le autorizzazioni e concessioni e l'attività regionale in generale – probabilmente a causa della stasi conseguente alla pandemia, mentre stupisce il calo dei ricorsi nella materia del pubblico impiego privatizzato che invece, quanto meno nel settore della sanità, avrebbe dovuto registrare qualche segno di vitalità;

- merita una menzione negativa l'incremento del dato relativo ai giudizi per esecuzione del giudicato (+211). La rilevante crescita del numero di nuovi ricorsi - tendenti, prevalentemente, all'esecuzione di condanne al pagamento di somme di denaro - è comunque sintomatico delle perduranti difficoltà della pubblica amministrazione di fare fronte alle proprie obbligazioni, con progressivo aggravio di oneri per spese e interessi;
- complessivamente, i ricorsi da trattarsi in camera di consiglio con i riti di cui agli artt. 112 e segg. (ottemperanze), 116 (accesso) e 117 (silenzio) del codice del processo amministrativo depositati nel corso dell'anno 2021 – pari rispettivamente a n. 626, n. 102 e n. 83, per un totale di n. 811 ricorsi – costituiscono il 34,5% dei nuovi ricorsi, evidenziando una oggettiva criticità nei rapporti tra cittadini ed amministrazioni e denotando un elevato grado di inefficienza della pubblica amministrazione, incapace di onorare oltre che le proprie obbligazioni (ottemperanze), anche gli elementari doveri procedurali (silenzi e accessi);
- nella materia degli appalti pubblici si registra un incremento di +32 ricorsi, a mio avviso solo apparentemente significativo del positivo impatto delle misure di c.d. semplificazione e rilancio del settore adottate anche allo scopo di contrastare gli effetti economici depressivi della pandemia;
- operando la scomposizione del numero dei ricorsi proposti nelle tre tipologie tipiche degli appalti di lavori, servizi e forniture emerge, infatti, il dato della sostanziale invarianza del (minor) numero dei ricorsi in materia di affidamento di lavori (n. 36 nell'anno 2019 e n. 31 sia per l'anno 2020 che per l'anno 2021), rispetto all'aumento del numero dei ricorsi in materia di affidamento di forniture (n. 25 nell'anno 2019, n. 26 nel 2020 a fronte di n. 33 nel 2021) e soprattutto di servizi (n. 71 negli anni 2019 e 2020 a fronte di n. 89 nel 2021);
- la sostanziale invarianza del numero dei ricorsi in materia di affidamento di lavori tra il 2020 ed il 2021, addirittura in calo rispetto al 2019, sembra porsi in contrasto con una recente elaborazione di fonte ANCE Sicilia che sembra rilevare un progressivo incremento, per numero e per valore, degli affidamenti di lavori tra il

2019 ed il 2021; in ogni caso sembra emergere come le attività di affidamento degli appalti pubblici appaiano prevalentemente riferirsi all'attività corrente (servizi e forniture) piuttosto che all'effettuazione di significativi investimenti infrastrutturali (lavori), con ciò denotando difficoltà economiche ma probabilmente anche progettuali ed operative delle amministrazioni;

- l'analisi dei dati relativi al numero di ricorsi definiti (3.438) e al calo delle pendenze al 31.12.2021 (-1.091 ricorsi) consente di evidenziare la complessiva capacità del Tribunale di definizione con sentenza di un numero di ricorsi (2.716) eccedente quello dei nuovi ricorsi introitati nell'anno (2.347) e l'ancora elevato numero delle definizioni per decreto decisorio (n. 722);
- l'attività posta in essere nell'anno 2021 ha consentito di conseguire l'obiettivo della riduzione del tempo medio di durata di un giudizio dai 1.277 giorni dell'anno 2020 ai 1.113 giorni dell'anno 2021; si tratta di una durata ancora al di sopra della soglia dei tre anni, pari a 1.095 giorni, indicata dall'art. 2, comma 2-bis, legge 24.03.2001, n. 89 (Legge Pinto) quale termine ragionevole per la definizione del giudizio di primo grado ai fini del rispetto dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. E' comunque il frutto di uno sforzo che continua a vedere impegnati tutti i Magistrati ed il Personale di segreteria del Tribunale nel corso dell'ultimo decennio e che ha consentito una significativa riduzione della durata media dei giudizi, pari ad oltre 1.900 giorni nell'anno 2011 (valori calcolati secondo la c.d. "Formula complessa Cepej", utilizzata dal Consiglio d'Europa per le valutazioni comparate di efficienza dei sistemi giudiziari europei: ric. pendenti iniziali + ric. pendenti finali/ric. iscritti + ric. definiti*365);
- al raggiungimento di detti risultati ha contribuito anche lo svolgimento del programma straordinario di smaltimento dell'arretrato ai sensi dell'art. 16 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo, che ha consentito di celebrare 6 udienze straordinarie, nelle quali sono stati iscritti a ruolo

complessivamente 215 ricorsi e sono state adottate 182 sentenze definitive di giudizi di epoca risalente, oltre a 42 ordinanze.

- il numero di udienze e camere di consiglio ordinarie celebrate risulta sostanzialmente conforme a quanto previsto dalla deliberazione assunta in data 22.05.2015 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa successivamente alla riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei Magistrati disposta dall'art. 16 del d.l. n. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014 (21 sedute annue per ciascun Magistrato); il numero delle assegnazioni di ricorsi ai Magistrati relatori e il numero dei provvedimenti pubblicati risulta, nella media, di gran lunga superiore a quanto previsto nella deliberazione assunta in data 18.01.2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante “Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della Giustizia Amministrativa”, quale carico di lavoro esigibile per ciascun Magistrato. Di ciò ritengo doveroso dare pubblicamente atto, ringraziando i Colleghi per l'impegno profuso e la responsabile disponibilità dimostrata ad una considerazione non meramente numerica e “ragionieristica” del carico di lavoro, in vista dell'esigenza di fare comunque fronte alla pressione del contenzioso pendente.

4.4. Qualche ulteriore considerazione:

- come ho già anticipato, l'anno 2021 ha finalmente visto la risoluzione della problematica relativa all'annosa carenza di Personale amministrativo con l'assunzione di sei Funzionari amministrativi (una delle quali già prestava qui servizio in posizione di comando) che ha consentito di rinforzare prioritariamente le tre segreterie giurisdizionali, che sino al 2020 potevano contare solo sull'attività di due Funzionari, sovente coadiuvati dal Segretario Generale, oltre che degli Assistenti; a tutti loro deve essere rivolto un sentito ringraziamento per l'impegno ed i sacrifici sempre prestati per assicurare la regolarità delle attività giurisdizionali a fronte di una carenza di personale particolarmente significativa;

- rimane invece irrisolta la problematica della insufficienza del numero dei Magistrati assegnati a questa Sede che si colloca stabilmente, per numero di nuovi ricorsi introitati annualmente, al terzo/quarto posto nazionale – dopo le Sedi dei TT.AA.RR. Lazio e Campania, sostanzialmente alla pari con il TAR Lombardia e ormai da parecchi anni prima della Sezione staccata di Catania – pur subendo una situazione di copertura effettiva significativamente inferiore. Tralasciando la comparazione con i primi due Tribunali oggettivamente più grandi, la Sede di Palermo ha, ormai da molti anni, sempre operato con tre sezioni interne ed una dotazione organica di fatto mai superiore ai 13/14 Magistrati in servizio effettivo (compreso il Presidente titolare) mentre, nel medesimo periodo temporale di riferimento, la Sede di Milano del TAR Lombardia ha operato con quattro sezioni interne ed una dotazione organica di fatto di 20 Magistrati (compreso il Presidente titolare) e la Sezione staccata di Catania ha operato con quattro sezioni interne ed una dotazione organica di fatto di almeno 16 Magistrati (compreso il Presidente della Sezione staccata);
- appare quindi evidente come la situazione di macroscopico sottodimensionamento della dotazione organica di fatto della Sede di Palermo, che non trova alcuna giustificazione né in termini assoluti né dalla comparazione con gli altri due Uffici giudiziari amministrativi equiparabili per volume di nuovo contenzioso annuo, determini un sovraccarico nelle attività magistratuali (con medie di sentenze per Magistrato nell'ordine anche delle 200 annue) e ridotta capacità di smaltimento dell'arretrato (comunque sempre in decremento, anche se non nelle percentuali auspicabili e necessarie);
- non può, quindi, essere considerato risolutivo il recentemente disposto aumento di un Magistrato nella pianta organica di diritto, con elevazione a 24 (compreso il Presidente titolare) del numero teorico dei Magistrati qui assegnabili e la conseguente deliberazione del Consiglio di Presidenza della G.A. per l'istituzione di una quarta, ed anche addirittura di una quinta, sezione interna. Non sfugge a nessuno, infatti, come la reale copertura dei posti dipenda dalla effettiva

disponibilità di nuovi Magistrati, per i quali è in corso una procedura concorsuale dall'esito oggettivamente incerto, e dalla loro concreta assegnazione in numero sufficiente alla attivazione della quarta sezione interna con il raggiungimento di una complessiva dotazione organica di fatto di almeno 20 Magistrati, come previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 186/1982.

5 – La Sezione staccata di Catania del TAR Sicilia.

Ritengo, infine, opportuno fornire anche qualche sintetico dato relativo all'attività della Sezione staccata di Catania del TAR per la Sicilia, sebbene essa costituirà oggetto della relazione che il Presidente della Sezione staccata, Cons. Savasta, illustrerà domani nella cerimonia di inaugurazione che lì si terrà; e ciò non solo per il rilievo formale che la Sezione staccata di Catania è comunque ricompresa nel Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, ma soprattutto perché si tratta di dati meritevoli di formale e pubblico apprezzamento.

Dai dati emerge infatti che la Sezione staccata ha segnato un ulteriore apprezzabile miglioramento per quanto concerne le pendenze, diminuite a 7.449 ricorsi rispetto ai 9.724 del 31.12.2020. I ricorsi definiti sono stati complessivamente 4.541, di cui 2.770 con sentenza (n. 2.511 sentenze e n. 259 sentenze brevi) ed i rimanenti n. 1.771 con altri provvedimenti (n. 1.552 decreti presidenziali e n. 219 con provvedimenti di altro tipo).

Il numero dei nuovi ricorsi depositati nel 2021 è stato di n. 2.138, in crescita rispetto ai nuovi ricorsi dell'anno precedente e con netta preponderanza dei ricorsi in materia di urbanistica ed edilizia, in numero quasi uguale a quello dei ricorsi in materia di esecuzione del giudicato e seguiti, sia pure a distanza, da quelli in materia di appalti.

A tutti i Colleghi, unitamente al Personale di segreteria e amministrativo, deve andare il ringraziamento per l'impegno profuso per garantire una adeguata risposta alla domanda di giustizia proveniente dalla Comunità locale.

6 – La Giustizia Amministrativa ed il TAR Sicilia nel PNRR.

E' a tutti noto come, per favorire l'uscita dei Paesi Europei dalla crisi economica e sociale indotta dalla pandemia e dalle conseguenti misure di lockdown ed altre limitazioni alle relazioni sociali e interpersonali, l'Unione Europea abbia varato un imponente piano di aiuti economici che, per quanto riguarda l'Italia, ha portato all'adozione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito del quale la Giustizia Amministrativa trova una duplice collocazione:

- Nell'ambito dell'Asse 1 della componente M1C1 (Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione), la Giustizia Amministrativa sarà beneficiaria di un sostegno finanziario non rimborsabile finalizzato al miglioramento della digitalizzazione;
- Nell'ambito dell'Asse 2 della medesima componente (Giustizia) è previsto l'investimento 1.8 – specificamente relativo a procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi. Obiettivo di questo investimento è un intervento a breve termine sui fattori organizzativi degli Uffici attraverso lo strumento del cosiddetto "Ufficio del processo", consistente nell'istituire (o rafforzare, come nel caso della Giustizia Amministrativa) risorse, reclutate a tempo determinato, a supporto dei giudici, al fine di ridurre l'arretrato e i tempi di esaurimento dei procedimenti. Questa misura è inoltre finalizzata a migliorare la qualità dell'azione giudiziaria sostenendo i giudici nelle normali attività di studio, ricerca, preparazione delle bozze di provvedimenti, organizzazione dei fascicoli, e consentendo loro di concentrarsi sui compiti più complessi (così, dal PNRR). Lo specifico obiettivo di detta misura è di ridurre entro il 2026 del 70 % il numero di cause pendenti nel 2019 dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali (determinate in n.109.029) - e di una analoga percentuale quelle pendenti alla stessa data presso il Consiglio di Stato (determinate in n. 24.010) - attraverso la celebrazione di ulteriori udienze straordinarie annualmente individuate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 16, comma 1, delle norme di

attuazione del codice del processo amministrativo, la partecipazione alle quali rimane, per i Magistrati, volontaria.

Questa seconda misura ha già trovato una pronta attuazione con l'adozione dei seguenti atti:

- decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge con legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.»;
- espletamento dei concorsi pubblici, per titoli e prova scritta, per il reclutamento – a beneficio di otto Uffici giudiziari amministrativi - del primo scaglione di centotrenta funzionari e di trentotto assistenti informatici, con contratto a tempo pieno e determinato della durata di trenta mesi non rinnovabile, i cui vincitori hanno già assunto servizio a gennaio di questo anno 2022;
- decreti del Signor Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, in GURI n. 183 del 2.08.2021, e 8 febbraio 2022, in GURI n. 36 del 12.02.2022, recanti le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa.

Per quanto riguarda il TAR Sicilia, la misura prevedeva l'assunzione con decorrenza dal 2 gennaio 2022 di dieci funzionari amministrativi presso la Sede di Palermo e dodici presso la Sezione staccata di Catania, nonché di cinque assistenti informatici presso la Sede di Palermo e altrettanti presso la Sezione staccata di Catania, per lo svolgimento delle attività previste dalle citate Linee guida presso l'Ufficio del processo "rafforzato" dei due Uffici giudiziari amministrativi siciliani.

Il nuovo Personale amministrativo ha già assunto regolarmente servizio e sta tuttora svolgendo un periodo di formazione mirata; per la Sede di Palermo, ho già adottato i DD.PP. nn. 1 e 7 del 2022 di immediato rafforzamento dell'esistente Ufficio

del processo e di suo adeguamento alle nuove composizione e strutturazione ed alle nuove funzioni di cui alle dette Linee guida.

Meritano infine rapida menzione, per completezza, le nuove misure processuali introdotte nel codice del processo amministrativo dalle modifiche apportate dall'art. 17 del DL n. 80/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 113/2021:

- L'introduzione dell'art. 72-bis, relativo alla rapida decisione, in una camera di consiglio di sollecita fissazione, dei ricorsi suscettibili di immediata definizione individuati con l'ausilio dell'Ufficio del processo;
- Il divieto di disporre, d'ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo e le limitazioni al rinvio della trattazione delle cause;
- L'attribuzione di poteri presidenziali ufficiosi per la dichiarazione dell'interruzione del giudizio e per la verifica della persistenza delle cause di sospensione ed interruzione;
- L'abbreviazione da 180 a 120 giorni del periodo di tempo entro il quale dovrà essere depositata la nuova istanza di fissazione dell'udienza, successivamente al ricevimento dell'avviso di perenzione ultraquinquennale;
- Un nuovo regime di svolgimento - in camera di consiglio e "da remoto" - di tutte le udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato;
- L'introduzione dell'art. 13 -quater alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, recante la disciplina delle modalità di trattazione delle cause "da remoto", in tutti i casi nei quali ciò sia previsto, con adozione del D.P.C.S. 28 luglio 2021 (in GURI 2.08.2021, n. 183) recante le nuove Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico.

L'andamento dell'attività giudiziaria in questo anno 2022 costituirà il banco di prova per una prima valutazione di tali novità, tutte finalizzate ad una sollecita definizione dei giudizi.

L'importanza dell'obiettivo fissato dal PNRR emerge dalla composizione del dato complessivo delle pendenze al 31.12.2021 che presso questa Sede appare pesantemente condizionato da un significativo numero di pendenze molto risalenti:

poco più di 300 ricorsi ultradecennali (depositati entro il 31.12.2011), poco più di 1.800 ricorsi ultrequinquennali (depositati entro il 31.12.2016) e circa 2.200 ricorsi ultratriennali (depositati entro il 31.12.2018).

Il numero di tali ricorsi suscettibili di definizione con provvedimenti monocratici non è, purtroppo, significativamente rilevante dal momento che l'attività del personale amministrativo finalizzata alla loro individuazione nell'ambito degli istituti contrattuali di produttività ha già pressoché esaurito la revisione delle pendenze ultraquinquennali. Deve quindi prevedersi che una parte sempre più significativa di detti ricorsi, per i quali siano già stati utilizzati in precedenza gli strumenti processuali finalizzati alla verifica della persistenza dell'interesse alla decisione di merito, dovrà essere trattata in sede collegiale, sommandosi ai ricorsi di più recente deposito.

A tal fine risulta imprescindibile lo svolgimento, anche per l'anno 2022, del programma straordinario di smaltimento dell'arretrato ai sensi dell'art. 16 delle Norme di Attuazione al codice del processo amministrativo, tempestivamente disposto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, già svoltosi per il primo quadrimestre dell'anno 2022, con quattro udienze straordinarie, e programmato per i quadrimestri successivi con ulteriori dodici udienze straordinarie, secondo le nuove norme introdotte in applicazione del PNRR e degli articoli 12 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge con legge 6 agosto 2021, n. 113.

Per altro, le Linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa, approvate con D.P.C.S. dell'8 febbraio 2022, in GURI n. 36 del 12.02.2022, prevedono espressamente che *“Onde concorrere al raggiungimento degli obiettivi, intermedi e finali, di smaltimento dell'arretrato e al fine di ricondurre la durata media dei processi agli standard temporali stabiliti dal diritto convenzionale europeo, presso tutti gli uffici giudiziari della giustizia amministrativa, i ricorsi iscritti fino al 31 dicembre 2019 sono fissati per la trattazione prioritaria, secondo l'ordine cronologico, iniziando da quelli piu' risalenti, anche in occasione della predisposizione dei ruoli delle udienze ordinarie, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 8 disp. att. c.p.a.”*.

Il raggiungimento dell'obiettivo prefissato dal PNRR appare quindi dipendere da un complesso di fattori destinati ad interagire sinergicamente: il buon funzionamento del nuovo Ufficio del processo, la disponibilità dei Signori Magistrati alla partecipazione alle udienze straordinarie e la collaborazione dei Signori Avvocati per la scrematura dei ricorsi per i quali persista effettivamente l'interesse alla decisione di merito e per la loro proficua iscrizione nei ruoli di udienza ed effettiva trattazione.

A tal fine mi sono permesso, nel decreto di adozione del Programma per la gestione del contenzioso pendente per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, l. 15 luglio 2011, n. 111 (D. P. n. 4/2022), di individuare una serie di comportamenti ed attività che - se osservati da tutti gli "Attori" del processo amministrativo nell'ambito dei doveri collaborativi prescritti dai commi 2 degli articoli 2 e 3 del codice del processo amministrativo – dovrebbero produrre i risultati auspicati.

Non posso, quindi, che auspicare la conoscenza da parte di tutti dei detti atti e la conseguente effettiva collaborazione al perseguimento dei principi di effettività ed attuazione del giusto processo cui ci richiamano gli articoli 1 e 2 del codice del processo amministrativo.

Vi ringrazio per la cortese attenzione che avete voluto prestare ai dati della Sede di Palermo del TAR per la Sicilia ed alle mie sintetiche considerazioni.

T.A.R. SICILIA - PALERMO

STATISTICHE ANNO 2021

TAVOLE E GRAFICI

TAV. 1: RICORSI DEPOSITATI NEL 2020 E NEL 2021

TAV. 2: SENTENZE PUBBLICATE NEL 2020 E NEL 2021

TAV. 3: ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE NEL 2020 E NEL 2021

TAV. 4: ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE NEL 2020 E NEL 2021

TAV. 5: ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE NEL 2020 E NEL 2021

TAV. 6: DECRETI DECISORI PUBBLICATI NEL 2020 E NEL 2021

TAV. 7: DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI NEL 2020 E NEL 2021

TAV. 8: DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI NEL 2020 E NEL 2021

TAV. 9: RICORSI PENDENTI ANNI 2020 E NEL 2021

TAV. 10: RICORSI DEPOSITATI DAL 1977 AL 2021

TAV. 11: RICORSI DEFINITI DAL 1977 AL 2021

TAV. 12: RAFFRONTO TRA RICORSI DEPOSITATI E RICORSI DEFINITI DAL 1977 AL 2021

TAV. 13: PENDENZA GENERALE DAL 2004 AL 2021

TAV. 14: SENTENZE PUBBLICATE DAL 2010 AL 2021

TAV. 15: ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE DAL 2010 AL 2021

TAV. 16: ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE DAL 2010 AL 2021

TAV. 17: ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE DAL 2010 AL 2021

TAV. 18: DECRETI DECISORI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2021

TAV. 19: DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2021

TAV. 20: DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2021


**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
PALERMO**

TAV. 1

RICORSI DEPOSITATI NEL 2020 E NEL 2021

ANNO 2020	ANNO 2021	VARIAZIONE	%
2185	2347	162	7,41%

GRAFICO RICORSI DEPOSITATI 2020/2021



MOTIVI AGGIUNTI DEPOSITATI NEL 2020 E NEL 2021

ANNO 2020	ANNO 2021	VARIAZIONE	%
379	324	-55	-14,51%


RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE 2020/2021

CLASSIFICAZIONI	2020	2021	VARIAZIONE
ACCESSO A DOC.	73	96	23
AGRICOL. E FORESTE			0
AMBIENTE	68	78	10
ANTICHITA' E BELLE A.	2	1	-1
APPALTI PUBBL. S.e F.	118	150	32
AUTORITA INDIPEND.			0
AUTORIZZ. e CONCESS.	92	65	-27
AVVOCATI LIBERO FORO		1	1
CACCIA E PESCA	3	1	-2
CARABINIERI		14	14
SPETTAC. E TURISMO	2	0	-2
CITTADINANZA			0
COMMERCIO, ARTIGIAN.	28	25	-3
COMUNE E PROVINCIA	37	34	-3
DEMANIO STAT. E REG.	32	21	-11
EDILIZIA, URBANISTICA	407	450	43
ELEZIONI	5	5	0
ENTI PUBBL. IN GENER.	15	8	-7
ESECUZIONE GIUDICATO	415	626	211
ESPROPR. X PUB. UTIL.	27	14	-13
FARMACIA	9	7	-2
FORZE ARMATE	18	46	28
GUARDIA DI FINANZA		1	1
INDUSTRIA			0
INQUINAMENTO	4	3	-1
ISTRUZIONE	16	19	3
LEVA MILITARE			0
MAGISTRATI		1	1
NOTAI		1	1
ORD. CONT. E URGENTI	7	10	3
POLIZIA DI STATO	12	21	9
PROFESS. E MESTIERI	24	30	6
PROTEZIONE CIVILE		1	1
PUBBLICO IMPIEGO	184	149	-35
REGIONE	137	98	-39
REGOLAM. COMP.			0
REVOCAZ. GIUDIZIO			0
SANITA' PUBBLICA		1	1
SERVIZI PUBBLICI	18	19	1
SERV. SANITARIO NAZ.	113	108	-5
SICUREZZA PUBBLICA	140	117	-23
STRANIERI	110	79	-31
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	18	12	-6
URBANISTICA		1	1
VITTIME DEL DOVERE	5	3	-2
CLAS NON INDICATA	21	5	-16
DUPLICATI ANNULLATI	25	26	1
TOTALE	2185	2347	162

RICORSI DEPOSITATI PER SEZIONE NEL 2020 E NEL 2021

SEZ.	2020	2021	VARIAZIONE
I	662	697	35
II	588	840	252
III	910	784	-126

GRAFICO RICORSI DEPOSITATI PER SEZIONE 2020/2021




TAV. 2

SENTENZE PUBBLICATE NEL 2020 E NEL 2021

SEZIONI	2020	2021	VARIAZIONE ASSOLUTA
I	866	981	115
II	670	783	113
III	799	987	188
TOT.	2335	2751	416

GRAFICO SENTENZE 2020/2021




TAV. 3

ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE NEL 2020 E NEL 2021

SEZIONI	2020	2021	VARIAZIONE
I	308	257	-51
II	239	241	2
III	318	187	-131
TOT.	865	685	-180

GRAFICO SOSPENSIVE 2020/2021




TAV. 4

ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE NEL 2020 E NEL 2021

SEZIONI	2020	2021	VARIAZIONE
I	175	225	50
II	242	227	-15
III	384	479	95
TOT.	801	931	130

GRAFICO ORDINANZE COLLEGIALI 2020/2021




TAV. 5

ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE NEL 2020 E NEL 2021

SEZIONI	2020	2021	VARIAZIONE
I	5	10	5
II	0	378	378
III	30	10	-20
TOT	35	398	363

GRAFICO ORDINANZE PRESIDENZIALI 2020/2021




TAV. 6

DECRETI DECISORI PUBBLICATI NEL 2020 E NEL 2021

SEZIONI	2020	2021	VARIAZIONE
I	227	208	-19
II	240	366	126
III	112	185	73
TOT	579	759	180

GRAFICO DECRETI DECISORI 2020/2021




TAV. 7

DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI NEL 2020 E NEL 2021

SEZIONI	2020	2021	VARIAZIONE
I	139	66	-73
II	110	64	-46
III	132	20	-112
TOT	381	150	-231

GRAFICO DECRETI CAUTELARI 2020/2021




TAV. 8

DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI NEL 2020 E NEL 2021

SEZIONI	2020	2021	VARIAZIONE
I	4	0	-4
II	0	3	3
III	0	1	1
TOT	4	4	0

GRAFICO DECRETI INGIUNTIVI 2020/2021






TAV. 9



RICORSI PENDENTI ANNI 2020 E 2021

2020	2021	DIFFERENZA
8.686	7.595	-1.091

GRAFICO RICORSI PENDENTI 2020/2021








TAV. 14

SENTENZE PUBBLICATE DAL 2010 AL 2021


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.
1842	2080	2440	2264	3070	2563	2628	2294	2078	2408	2335	2751	28753



TAV. 15


ORDINANZE CAUTELARI PUBBLICATE DAL 2010 AL 2021

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.
1059	925	754	762	1074	1377	1353	1341	1123	1237	865	685	12955




TAV. 16**ORDINANZE COLLEGIALI PUBBLICATE DAL 2010 AL 2021**

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.
317	385	383	369	407	516	540	729	726	681	801	931	6785

**TAV. 17****ORDINANZE PRESIDENZIALI PUBBLICATE DAL 2010 AL 2021**


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.
41	21	50	18	21	28	53	59	35	102	35	398	861



TAV. 18

DECRETI DECISORI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2021


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.
12638	1961	5361	1741	1032	952	2232	1310	783	581	579	759	29929



TAV. 19

DECRETI CAUTELARI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2021


2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.
111	85	87	99	76	136	189	190	164	166	381	150	1834



TAV. 20

DECRETI INGIUNTIVI PUBBLICATI DAL 2010 AL 2021

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOT.
14	119	15	15	7	22	9	2	5	4	4	4	220



Stampa: Officine Grafiche soc. coop.
Palermo 2022